



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

REGOLAMENTO
ORTI URBANI

Testo approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28.06.2013;
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 28.07.2015



SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 – AREE DESTINATE AD ORTI URBANI	3
ART. 3 – ASSEGNATARI	3
ART. 4 - DIMENSIONI E SUPERFICI STANDARD DI OGNI APPEZZAMENTO	3
ART. 5 – DURATA E REGIME DELL’ASSEGNAZIONE	3
ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE	3
ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE	4
ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI	4
ART. 8 BIS – SCAMBI E MIGRAZIONI DEGLI ASSEGNATARI	5
ART. 9 – CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE	5
ART. 10 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE	5
ART. 11 – RINUNCIA DELL’ASSEGNAZIONE	5
ART. 12 – RESPONSABILITÀ	6
ART. 13 – VIGILANZA E COORDINAMENTO	6
ART.14 – MODIFICA AL REGOLAMENTO	6
ART.15 – DESTINAZIONI PARTICOLARI	6
ART. 16 - NORME FINALI	6

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti urbani, allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei cittadini, residenti nel Comune di Selvazzano Dentro, e il loro inserimento nella vita sociale del territorio.
2. Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.
3. Il presente Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione degli orti urbani e l'assegnazione dei singoli orti secondo i principi della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e della responsabilità della gestione.

ART. 2 – AREE DESTINATE AD ORTI URBANI

1. Le aree destinate ad orti urbani sono di proprietà comunale o comunque acquisite nella disponibilità del Comune a mezzo contratto di affitto.
2. Le aree destinate ad orti urbani sono individuate dalla Giunta Comunale.
3. Un singolo orto di ogni area potrà essere destinato ad Orto Didattico nelle modalità indicate dalla Giunta Comunale nell'ambito della progettazione in essere con l'Istituto Comprensivo di riferimento.

ART. 3 – ASSEGNATARI

1. I singoli orti sono assegnati in gestione a persone maggiorenni residenti nel Comune di Selvazzano Dentro che ne fanno richiesta, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Non potranno essere assegnati singoli orti a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Selvazzano Dentro.
3. Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata pronunciata la revoca dell'assegnazione nei 6 anni precedenti la pubblicazione del bando e coloro che non sono in regola con il pagamento del contributo annuale di gestione.

ART. 4 - DIMENSIONI E SUPERFICI STANDARD DI OGNI APPEZZAMENTO

1. Gli appezzamenti sono individuati e delimitati dai preposti uffici comunali, che stabiliscono orientamento e suddivisione delle aree stesse in lotti minimi disponibili (singolo orto).
2. Ogni unità coltivabile (singolo orto) avrà una dimensione di 40 mq. circa.
3. Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni necessari per:
 - i passaggi pedonali principali di accesso agli orti;
 - il ricovero degli attrezzi;
 - i contenitori dei rifiuti-compostaggio.

ART. 5 – DURATA E REGIME DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione ha durata triennale: alla scadenza dei tre anni, l'assegnatario potrà concorrere nuovamente partecipando ad un successivo bando.
2. Alla scadenza, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'assegnazione, compresi gli eventuali frutti pendenti, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. L'appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
4. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
5. Il terreno è coltivabile esclusivamente dall'assegnatario e dai componenti del nucleo familiare o da suo delegato.
6. Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare alla pulizia e ai lavori di mantenimento delle aree secondo un programma condiviso fra tutti gli assegnatari.

ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Entro 60 giorni dalla scadenza della graduatoria triennale sarà pubblicato un avviso di assegnazione dei singoli orti per la durata di 15 giorni.

2. Le domande di assegnazione, devono essere presentate all'ufficio Comunale competente al rilascio della stessa, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, entro la scadenza dell'avviso.
3. La graduatoria sarà pubblicata entro 10 giorni dalla scadenza dell'avviso.
4. La graduatoria sarà formata sulla base del seguente ordine di precedenza:
 - a) portatori di handicap (con certificazione medica minima del 33% da allegare alla domanda);
 - b) disoccupati;
 - c) pensionati con precedenza a coloro che percepiscono pensione minima;
 - d) tutte le altre domande presentate in ordine cronologico.
5. A parità di condizioni in una delle categorie sopraelencate, si seguirà l'ordine di presentazione della domanda al protocollo generale dell'ente.
6. In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal Regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal Regolamento.
7. Qualora, in corso di validità della graduatoria, si rendessero disponibili degli appezzamenti, e qualora la graduatoria fosse esaurita, si procederà alla pubblicazione di un avviso straordinario, con le modalità di cui ai commi precedenti per la durata residua del triennio.
8. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente, avranno comunque validità fino alla scadenza della graduatoria ordinaria.
9. Nel caso di disponibilità di appezzamenti, dopo che siano state soddisfatte tutte le richieste di assegnazione del primo orto per il nucleo familiare, è possibile assegnare un secondo appezzamento per lo stesso nucleo familiare seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande per un periodo pari a quello del primo orto.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Sono compiti del Comune:
 - a) individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti;
 - b) l'assegnazione dei singoli orti;
 - c) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi;
 - d) la recinzione dell'area;
 - e) lo scavo dei pozzi artesiani per l'irrigazione con relative pompe; eventuali altre pompe devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali;
 - f) la piantumazione di siepi e alberi per l'equilibrio biologico;
 - g) l'installazione di una bacheca per gli avvisi;
 - h) la formazione delle graduatorie annuali dei richiedenti l'assegnazione dei singoli orti;
 - i) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi;
 - j) l'individuazione e l'allestimento di aree per il compostaggio e per la raccolta dei rifiuti;
 - k) l'allacciamento alla rete elettrica, con l'installazione di un contatore, per l'alimentazione delle parti comuni dell'orto urbano.

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari dei singoli orti sono obbligati a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:
 - a) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dai pozzi artesiani o comunque rispondente ai requisiti fissati dalle norme igieniche;
 - b) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
 - c) non tenere animali di qualsiasi specie;
 - d) tenere puliti da erbacce e altro i passaggi secondari tra un singolo orto e l'altro;
 - e) non costruire baracche o altre costruzioni ed utilizzare solo i servizi collettivi messi a disposizione dal Comune, nonché è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di recinzione;
 - f) non utilizzare mezzi a motore di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo;
 - g) non depositare materiali non attinenti alla coltivazione (es. legnami, inerti);
 - h) non consegnare le chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi a terzi;
 - i) non coltivare piante proibite dalla legge;
 - j) non utilizzare prodotti chimici, antiparassitari/anticrittogamici e/o fertilizzazioni nebulizzate;
 - k) utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
 - l) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare
 - m) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale, che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi;
 - n) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari;

- o) non cambiare l'orientamento dei singoli orti, né i passaggi secondari tra un orto singolo e l'altro;
 - p) non dare molestia al vicinato;
 - q) dare la possibilità agli anziani e alle persone con handicap di scegliere gli orti più vicini alle pompe dell'acqua;
 - r) comunicare tempestivamente l'eventuale richiesta di rinuncia dell'orto assegnato;
 - s) riconsegnare le chiavi con urgenza a fine concessione o dopo la rinuncia totale all'orto assegnato;
 - t) interrare letami nel periodo estivo per limitare la proliferazione di insetti.
 - u) dovrà essere destinato ad orto, fatta salva la possibilità di utilizzare in piccola parte l'area per coltivare i fiori.
 - v) rispettare il presente regolamento e attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'orto urbano, hanno altresì l'obbligo di provvedere, di comune accordo:
- a) a tenere puliti da erbacce ed altro i passaggi pedonali principali e le aree adibite per i contenitori di compostaggio;
 - b) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei ricoveri attrezzi collettivi (verniciature, piccole riparazioni...), con materiali forniti dall'Amministrazione Comunale;
 - c) a provvedere alle potature delle siepi di recinzione e degli alberi messi a dimora, nonché alla manutenzione delle recinzioni.

ART. 8 BIS – SCAMBI E MIGRAZIONI DEGLI ASSEGNATARI

Sono ammessi:

- 1) gli scambi di appezzamenti nello stesso orto o in orti diversi tra gli assegnatari qualora gli stessi di comune accordo ne facessero richiesta congiunta scritta indirizzata al Comune di Selvazzano Dentro che fatte le verifiche provvederà in merito;
- 2) la migrazione da un orto ad un altro, se disponibile, mantenendo inalterati i termini ed i requisiti dell'assegnazione per gli assegnatari che ne facciano richiesta scritta indirizzata al Comune di Selvazzano Dentro.

ART. 9 – CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE

- 1. Gli assegnatari dei singoli orti corrispondono un contributo annuale di gestione stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
- 2. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
- 3. Il contributo annuale di gestione sarà pari a € 6000 per ogni singolo orto. Tale contributo dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno ad eccezione della prima assegnazione. Eventuali variazioni al contributo annuale potranno essere inserite nel provvedimento di Giunta Comunale di determinazione delle Tariffe per i Servizi Pubblici.

ART. 10 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

- 1. La revoca dell'assegnazione potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:
 - a) per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione del singolo orto protratta per oltre 3 mesi, senza preventiva e motivata comunicazione del comune;
 - b) per il mancato pagamento del contributo annuale di gestione;
 - c) per inadempimenti agli obblighi di cui al presente Regolamento e alle altre disposizioni impartite dall'amministrazione comunale;
 - d) per il commercio delle produzioni degli orti;
 - e) trasferimento dell'assegnatario in altro Comune;
 - f) morte dell'assegnatario;

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare le assegnazioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso agli assegnatari.
- 2. Alla revoca, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e/o cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
- 3. In caso di revoca il contributo annuale di gestione non verrà restituito in nessun caso e misura.

ART. 11 – RINUNCIA DELL'ASSEGNAZIONE

- 1. Coloro che intendono rinunciare al singolo orto devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

2. Alla rinuncia , l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e/o cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. In caso di rinuncia il contributo annuale di gestione non verrà restituito in nessun caso e misura.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti urbani, derivanti dall' attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art. 8.

ART. 13 – VIGILANZA E COORDINAMENTO

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dai competenti uffici comunali.
Il coordinamento e lo sportello per raccogliere eventuali segnalazioni saranno espletati dai competenti uffici comunali.

ART.14 – MODIFICA AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al Regolamento sono attuate dall'Amministrazione Comunale.

ART.15 – DESTINAZIONI PARTICOLARI

1. L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento può stabilire di riservare alcuni orti per particolari destinatari o destinazioni.
2. I singoli orti non assegnati restano a disposizione del Comune e la loro pulizia e decoro dovrà essere garantita dagli assegnatari dei singoli orti confinanti fino ad avvenuta assegnazione.

ART. 16 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.